1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 agosto 2007** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **544.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 7 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 9

N. **545.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 14 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3 ..... » 18

N. **546.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 14 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3 ..... » 26

N. **547.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 14 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3 ..... » 34

N. **548.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 14 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... *Pag.* 42

N. **549.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 15 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 50

N. **550.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 15 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 58

N. **551.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 15 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 66

N. **552.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 16 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 74

N. **553.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 16 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... *Pag.* 82

N. **554.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 19 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 90

N. **555.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 27 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 98

N. **556.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 27 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 106

N. **557.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 27 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 114

N. **558.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... *Pag.* 122

N. **559.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 130

N. **560.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 138

N. **561.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 146

N. **562.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 154

N. **563.** Ordinanza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... *Pag.* 162

N. **564.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 170

N. **565.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 178

N. **566.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 186

N. **567.** Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo del 28 febbraio 2007.

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3..... » 194

N. **568.** Ordinanza della Corte d'appello di Milano del 13 marzo 2007.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso i tribunali e le corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, la Corte d'appello di Milano) delle controversie in grado di appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, la Corte d'appello di Brescia) - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto più profili.

– Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2.
– Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273 ..... *Pag.* 202

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **544**

Ordinanza del 7 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Gulotta Concetta contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 38/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 27580 del registro di segreteria promosso ad istanza di Gulotta Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 4 ottobre 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 4 ottobre 2002 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g. n. 966 del 21 febbraio 2002, cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali con decorrenza 30 giugno 2002.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi

artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile

con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato

di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. n. 966 del 21 febbraio 2002 è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali con decorrenza 30 giugno 2002.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che là norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0987

N. **545**

Ordinanza del 14 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da D'Anna Antonina contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 48/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 30893 del registro di segreteria promosso ad istanza di D'Anna Antonina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 agosto 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 5 agosto 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39,

commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e

quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che là norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0988

N. **546**

Ordinanza del 14 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Genduso Agostino contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 49/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28809 del registro di segreteria promosso ad istanza di Genduso Agostino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39,

commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e

quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0989

N. **547**

Ordinanza del 14 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Galbo Antonino contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 50/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28748 del registro di segreteria promosso ad istanza di Galbo Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39,

commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e

quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0990

N. **548**

Ordinanza del 14 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Zangara Antonina contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 51/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 32914 del registro di segreteria promosso ad istanza di Zangara Antonina, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 19 gennaio 2004.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 19 gennaio 2004 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39,

commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e

quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che là norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0991

N. **549**

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Vittoria Giovanna contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 52/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28747 del registro di segreteria promosso ad istanza di Vittoria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39,

commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e

quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0992

N. **550**

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Agosta Giovanna contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 53/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28718 del registro di segreteria promosso ad istanza di Agosta Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli articoli 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39,

comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto

potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0993

N. **551**

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Cassataro Laura contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 54/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28302 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cassataro Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'11 dicembre 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 1 5 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorreremo dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali ai 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato l'11 dicembre 2002 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 5 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportando si agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul q*uantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 3 9 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal. 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli articoli 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr*. Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25 - 31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. l0/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a, solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. l0/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002 n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse. avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n.2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto; di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39 commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto

la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento dì pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003 . Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma I, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato I'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* articolo 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 41 7 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius*: costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza. Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a, solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave vulnus all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0994

N. **552**

Ordinanza del 16 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo nel ricorso proposto da Andolina Graziana contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 55/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28719 del registro di segreteria promosso ad istanza di Andolina Graziana, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con la palissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2162) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 2l, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120,) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell' art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VT, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004, con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e, delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39,

comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39 commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma i dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A12006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene; dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius*: costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza. Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena. il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 2l, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0995

N. **553**

Ordinanza del 16 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Giambartino Maria Clara contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 56/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 30892 del registro di segreteria promosso ad istanza di Giambartino Maria Clara, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 agosto 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 5 agosto 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già, con d.d.g., cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — al 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 della l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale

procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto

la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0996

N. **554**

Ordinanza del 19 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Grasso Giuseppe contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 59/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28852 del registro di segreteria promosso ad istanza di Grasso Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 febbraio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 5 febbraio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0997

N. **555**

Ordinanza del 27 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Sugheri Vincenzo Giuseppe contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 67/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 30897 del registro di segreteria promosso ad istanza di Sugheri Vincenzo Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 agosto 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 5 agosto 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 5 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 della l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0998

N. **556**

Ordinanza del 27 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Plano Giacomo contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 68/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28731 del registro di segreteria promosso ad istanza di Plano Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25 - 31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedi-

mento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C0999

N. **557**

Ordinanza del 27 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Magro Vincenza ed altri contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 69/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 34374 del registro di segreteria promosso ad istanza di Magro Vincenza, Giordano Francesco, Messina Maria, Attanzio Maria Rosa, Di Lorenzo Salvatore, Accardi Marianna, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Eduardo Amorello, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 23 aprile 2004.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Antonio Eduardo Amorello per i ricorrenti e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti gli attori della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Gli odierni ricorrenti con atto depositato il 23 aprile 2004 hanno ritenuto che tale ultima disposizione non fosse loro applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed hanno chiesto la dichiarazione del loro diritto ad essere posti in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stati già cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio gli interessati.

Con memoria depositata il 22 gennaio 2007 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*«an»* e sul *«quantum»* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, sono stati collocati nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 della l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dai ricorrenti è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedi-

mento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che i ricorrenti richiedono gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione dei ricorrenti in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui i ricorrenti medesimi, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8, dell'art. 39, della legge n. 10/2000, emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

I ricorrenti, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, avevano chiesto di essere collocati a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti gli attori della presente azione giudiziaria i quali sono stati pure cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1000

N. **558**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Pacini Raffaele contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 75/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28740 del registro di segreteria promosso ad istanza di Pacini Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con D.D.G., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, legge regionale n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 delle legge regionale n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla legge regionale n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002 e nella legge regionale n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione del ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della legge regionale n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della legge regionale n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto

art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la Sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con D.D.G. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la

P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1001

N. **559**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Giglio Leopoldo contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 76/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 30899 del registro di segreteria promosso ad istanza di Giglio Leopoldo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 agosto 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 5 agosto 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 10/2000, essendo stato già, con D.D.G., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della L.R. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della L.R. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della L.R. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della L.R. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata L.R. n. 10/2000, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, L.R. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 della L.R. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della L.R. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata L.R. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della L.R. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la L.R. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L.R. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della L.R. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della L.R. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.R. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla L.R. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della L.R. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della L.R. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della L.R. n. 2/2002 e nella L.R. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della L.R. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della L.R. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della L.R. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della L.R. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della L.R. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della L.R. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di

applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della L.R. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della L.R. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della L.R. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della L.R. 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la Sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 5 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, ed alla L.R. 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della l.r. (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1002

N. **560**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Lo Faro Franca ed altri contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 77/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 27513 del registro di segreteria promosso ad istanza di Lo Faro Franca, Garofalo Antonino, Balistreri Vito, Armao Francesco, Barresi Angelina, Livigni Franca Maria, Criscenti Lucia Rosanna, Maria Nicolina, Mistretta Maria Antonietta, Marco Concetta, Grimaldi Giovanna Rita, Litteri Lina, Masetta Milone Santa, Di Dio Anna Maria, Marchiafava Emilia, Raimondi Liliana, Cunetto Calogero, Scozzari Vincenzo Calogero, Celeste Giuseppina Maria Concetta, Attanasio Agatino, La Spina Rosaria, Pantano Maria Gabriella, Cortina Giuliano, Rizzuto Valeria, Panettiere Maria Rita Anna, Amuso Maria, Randazzo Giovanni, Capraro Michele, Noto Caterina, Pecorella Ivana, Di Sano Savina, Valenti Giacoma, Cavalcante Giuseppa, Busetta Maria, Cesarò Giuseppa, Genova Mario Antonino Angelo, Scaglione Francesca, Cardinale Giuseppa, Ciminello Maria, Ribaudo Angela, Pizzolanti Giuseppina, Misuraca Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Marcello Anania, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 24 settembre 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Ciro Marcello Anania per i ricorrenti e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Gli odierni ricorrenti con atto depositato il 24 settembre 2002 hanno ritenuto che tale ultima disposizione non fosse loro applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed hanno chiesto la dichiarazione del loro diritto ad essere posti in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stati già cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio gli interessati.

Con memoria depositata il 19 gennaio 2007 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale

dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che i ricorrente richiedono gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui i ricorrenti medesimi, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39,

commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

I ricorrenti, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti gli attori della presente azione giudiziaria i quali sono stati pure cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la

p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che là norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1003

N. **561**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Gagliano Maria ed altri contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 78/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 34372 del registro di segreteria promosso ad istanza di Gagliano Maria, Dell'Aira Maria Concetta, Gambino Amalia Rita, Corso Maria Grazia, Rabboni Rosalba, Arnetta Aldo, Sciortino Anna Maria, Alabastro Giovanna, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Eduardo Amorello, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 23 aprile 2004.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Antonio Eduardo Amorello per i ricorrenti e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti gli attori della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Gli odierni ricorrenti con atto depositato il 23 aprile 2004 hanno ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a loro applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stata già cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 22 gennaio 2007 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, sono stati collocati nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedi-

mento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che i ricorrenti richiedono gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione dei ricorrenti in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui i ricorrenti medesimi, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

I ricorrenti, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, avevano chiesto di essere collocati a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti gli attori della presente azione giudiziaria i quali sono stati pure cancellati dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1004

N. **562**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Spatola Salvatore contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 79/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28698 del registro di segreteria promosso ad istanza di Spatola Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 29 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 29 gennaio 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della L.R. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, L.R. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 delle L.R. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25 - 31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che il ricorrente richiede gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione del ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della legge regionale n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1005

N. **563**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Morgana Sergio Maria contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 79/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28853 del registro di segreteria promosso ad istanza di Morgana Sergio Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 febbraio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino dcl sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita dei personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 5 febbraio 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (cfr. Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte. Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'o-

nere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 1, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25 - 31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. l0/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la

norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, Sez. IV, 1 5/0 5/2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, Sez. V4 18/06/2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia 19 dicembre 2006 — 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della I.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002 n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002 n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n.2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita daIl'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che il ricorrente richiede gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito Io speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione del ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2,3,4,5,6,8 dell'art. 39 della l.r. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 1, comma 5, della l.r. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento in *itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39 commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione

ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della l.r. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8º dell'art. 39 della legge 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5º, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la Sezione d'appello di questa Corte per la Regione siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte Costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte Costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 deI 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte Costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte Costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte Costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius*: costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza. Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con D.D.G. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della I.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15/05/2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. Vl 18/06/2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a dispone solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa ad *modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte Costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1006

N. **564**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo - sul ricorso proposto da Modica Luigi contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 74/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 30891 del registro di segreteria promosso ad istanza di Modica Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 5 agosto 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 2951 i del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 5 agosto 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con D.D.G., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 deIl'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934, alla Corte dei Conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei Conti Friuli-V. Giulia, Sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei Conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'«*an*» e sul «*quantum*» del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, Sez. giurisdizione, 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte. Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. l0/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione della applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/62) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'o-

nere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal l gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retro attivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1 gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. l0/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai trentacinque anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente. in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti., sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 10 gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, pero, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dall'1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002 n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dall' 1 gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dall'1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002 n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4,5,6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dall'1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che il ricorrente richiede gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione del ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dall' 1 gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della l.r. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39 commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la

riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 80 dell'art. 39 della legge 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che « i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la Sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte Costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte Costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte Costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte Costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius*: costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza. Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con D.D.G. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'*iter* procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. l0/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa ad *modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire 1' accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge il marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte Costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1007

N. **565**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Vella Calogero Michele contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 72/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 31732 del registro di segreteria promosso ad istanza di Vella Calogero Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 23 ottobre 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 23 ottobre 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare

l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata legge regionale n. 10/2000, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedi-

mento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1° gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002 e nella legge regionale n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1° gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che il ricorrente richiede gli sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto *in fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge regionale 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1° gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della legge regionale 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della legge regionale 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della legge regionale15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1008

N. **566**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Cumbo Pietro contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 71/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28732 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cumbo Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennao 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. — l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. — dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. — l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a

quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8, dell'art. 39, della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema

normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4, dell'art. 20, della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8, dell'art. 39, della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 5 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed alla l.r. 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della l.r. (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1009

N. **567**

Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Palermo sul ricorso proposto da Semoli Sebastiano contro Regione Siciliana

Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione con decorrenza 31 dicembre 2003 delle norme che in regime di sospensione delle pensioni di anzianità dei dipendenti regionali, consentivano il pensionamento di anzianità per i dipendenti che avessero maturato, a tale data, l'anzianità di servizio utile - Irrazionale disciplina retroattiva di diritti quesiti con violazione del principio di affidamento.

– Legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20, comma 4.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 70/2007 nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28300 del registro di segreteria promosso ad istanza di Semoli Sebastiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'11 dicembre 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione Siciliana.

FATTO

L'odierno ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dal 1º gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserita l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

L'odierno ricorrente con atto depositato l'11 settembre 2002, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lui applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posto in quiescenza secondo quanto previsto dalla l.r. n. 10/2000, essendo stato già, con d.d.g., cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della l.r. n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessato.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004 il ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (*cfr.* Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di «diritti», interveniente in un rapporto paritetico, *ad instar* di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale *ex* art. 62 del r.d. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'*an* e sul *quantum* del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della l.r. n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73.

Il ricorrente, dipendente della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della l.r. n. 2/1962) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stato collocato nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1º gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1º gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 delle citata l.r. n. 10/2000, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della l.r. 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dal 1º gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 — giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004 — pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1º gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2. dal 1º gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, l.r. n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3. l'art. 2 delle l.r. n. 2/1962 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1º gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della l.r. 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dal ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza,

in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stato il ricorrente medesimo inserito dall'amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 2/1962.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata l.r. n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della l.r. n. 2/1962, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35º anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 2/1962 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa «sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dal 1º gennaio 2004.

Difatti la l.r. n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1º gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1º gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l.r. n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1º gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1º gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1º gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento il 1º gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando — per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1º gennaio 2004 — il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1º gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1º gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della l.r. n. 2/1962, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano

accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

È ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti — ma con pari requisiti — erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la p.a. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1º gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda del ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (*cfr.* Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006-26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della l.r. n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione Siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della regione (l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla l.r. n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della l.r. n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierno ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5 della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dal 1º gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dal 1º gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in *fieri* inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giun-

gere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della l.r. n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dal 1º gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della l.r. n. 2/2002 pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalora la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui il ricorrente medesimo, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della l.r. n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge *inutiliter data* e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara *voluntas legis*, resa palese nel comma 4, dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento *in itinere* di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione Siciliana dall'art. 3 della l.r. n. 2/1962 al compimento del 35º anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: «È fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)».

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da una altra disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che «i dipendenti inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti *ex* art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2 della legge n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per

consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione Siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, *melius re perpensa*, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 5 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed alla l.r. 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierno ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessato e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se — in via di principio — deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del Giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (*rectius:* costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

Il ricorrente, in forza dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocato a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000 l'amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con d.d.g. n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con d.d.g. è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della l.r. n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della l.r. n. 2/2002.

È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la p.a., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della p.a. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionale qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'avere travolto — mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo — il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore — rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 — diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione

nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave *vulnus* all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa *ad modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della l.r. (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Il giudice unico: ZINGALE

07C1010

N. **568**

Ordinanza del 13 marzo 2007 emessa dalla Corte d'appello di Milano - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale sull'appello proposto da Alpi S.p.a. contro Alpilegno s.n.c. di Paolo Capra & C.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso i tribunali e le corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, la Corte d'appello di Milano) delle controversie in grado di appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, la Corte d'appello di Brescia) - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto più profili.

– Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2.
– Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273.

LA CORTE DI APPELLO

Nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata in data 11/13 ottobre 2005 a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007 tra Alpi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petruzzelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 43, per procura speciale a margine dell'atto di impugna-

zione, appellante e ALPILEGNO S.n.c. di Paolo CAPRA & C., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Canali di Milano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Cellini n. 8, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di appello, appellata, ha pronunciato la seguente ordinanza.

IN FATTO E DIRITTO

1) Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2001 la società ALPI S.p.A. aveva convenuto la società Alpi Legno S.n.c. di Capra Paolo & C. davanti al Tribunale di Brescia esponendo quanto segue:

la società attrice era un importante operatore a livello nazionale ed estero nel settore del legno, titolare del marchio registrato ALPI, impiegato da solo ovvero con altri suffissi, tra cui ALPILIGNUM, volto a contraddistinguere un peculiare tranciato utilizzato per realizzare diversi prodotti;

la società convenuta, nata come falegnameria, aveva ampliato la sfera della propria originaria attività, fino ad espandersi nel settore degli imballaggi, presentandosi usualmente con la sola denominazione Alpi Legno, pubblicizzando la vendita di casse per imballaggio realizzate in cartone ondulato con rinforzi di legno, a mezzo dei marchi ALPI LEGNO e ALPI BOX, ed adottando infine per il proprio «sito internet» il domain name «ALPILEGNO»;

tutto ciò esposto, l'attrice aveva chiesto che fosse accertata l'usurpazione del proprio marchio e fossero adottati i provvedimenti di modificazione, inibitoria, distruzione, cancellazione richiesti.

Alpi Legno di Capra Paolo S.n.c. si era costituita, contestando la fondatezza delle domande e deducendo la diversità delle attività delle due imprese, l'una di ebanisteria, l'altra di imballaggi industriali, nonché la diversità di clientela. In ogni caso eccepiva di avere fatto uso del marchio ALPI LEGNO fin dalla sua costituzione (anno 1979), rilevando che i segni distintivi erano diversi anche dal punto di vista grafico.

Assunte le prove dedotte e precisate le conclusioni, il Tribunale di Brescia, con sentenza dell'8 ottobre 2004, depositata il 25 ottobre 2004, in parziale accoglimento delle domande, aveva dichiarato che la società Alpi Legno di Paolo Capra si era resa responsabile di usurpazione della ditta, dell'insegna e del marchio della società attrice, aveva ordinato alla società convenuta di eseguire la modificazione della ditta o ragione sociale e dell'insegna in modo da eliminare l'attuale veste grafica delle stesse ed aveva inibito l'uso del marchio, ordinando la distruzione di tutti gli oggetti che avessero integrato usurpazione dei segni di titolarità della società attrice e fissando la penale della somma di € 5.000,00 per ogni ulteriore violazione od inosservanza constatata o per ogni ritardo accertato.

2) Con atto di citazione notificato in data 11-13 ottobre 2005 la società Alpi ha proposto appello, impugnando la sentenza del Tribunale di Brescia davanti alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale di questa Corte. La società Alpilegno S.n.c. di Capra Paolo & C. si è costituita chiedendo che in via preliminare fosse rilevata la inapplicabilità al caso in esame delle disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e fosse quindi dichiarata la incompetenza della Corte d'appello di Milano, essendo competente la Corte d'appello di Brescia.

Precisate le conclusioni all'udienza del 23 novembre 2006, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 cod.proc.civ., e la causa è stata quindi assegnata in decisione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007.

La questione preliminare sollevata dalla società appellata riguarda la competenza per territorio di questa Corte d'appello, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal Tribunale di Brescia, che rientra nel distretto ordinario della Corte d'appello di Brescia. La società appellata ha immediatamente sollevato questa eccezione con la comparsa di risposta e l'ha confermata anche nelle conclusioni specificamente precisate nel foglio allegato al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 novembre 2006. Si tratta dunque di eccezione tempestivamente sollevata anche ai sensi dell'art. 38 cod.proc.civ.

L'eccezione implica l'esame della questione dell'applicazione della disposizione prevista dall'art. 245 del decreto legislativo n. 30 del 2005. La questione è già stata esaminata da questa Corte nella causa iscritta al n. 4088 R.G. del 2005, promossa, con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e dal domiciliatario avv. Alfio Rapisardi, con studio in Milano, piazzale Cadorna n. 10, contro Stefano Conti s.r.l., difesa e rappresentata dagli avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M. Unito, con studio in Galleria S. Babila 4/C, Milano, appellata, e Kamiciando s.n.c. di Piazza Lucia, difesa e rappresentata dagli avv.ti Bruno Giampaoli e Stefania Zanardi, domiciliataria con studio in via

Podgora n. 12/A, Milano, appellata e appellante incidentale, e Enrico Conti, difeso e rappresentato dagli avv.ti Mara Donati e Alessandra Milanoli, domiciliataria, con studio in Milano, via Podgora n. 12/A, appellato e appellante incidentale.

Con ordinanza pronunciata in quella causa in data 25 gennaio 2007, la Corte ha ritenuto che la disciplina della competenza introdotta dalla disposizione del secondo comma dell'art. 245 citato ponesse una questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata.

4) La pendenza della stessa questione sollevata in altro giudizio non può esimere la Corte dall'adottare analoga pronuncia anche in questo procedimento, perché non sarebbe consentito procedere ad una sospensione del presente procedimento, se contestualmente non fosse disposta la rimessione della questione alla Corte, costituzionale. Infatti, nel quadro della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 42 e 295 cod.proc.civ. — come novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 — non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà — oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma delle citate norme del codice di rito — si porrebbe in contrasto insanabile sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. (*cfr.* Cassazione civile, sez. un., 1° ottobre 2003, n. 14670; Cassazione civile, sez. III, 14 gennaio 2005, n. 671).

5) Nel merito delle condizioni della questione di costituzionalità, questo Collegio condivide per intero le argomentazioni svolte dalla menzionata ordinanza circa la sua rilevanza. Quelle argomentazioni, anche in questa sede, devono essere interamente richiamate.

La attuale competenza della Corte di appello di Milano è individuabile unicamente in virtù della previsione introdotta dal d.lgs. n. 30/2005, art. 245, secondo comma («Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore»).

Prima ed in difetto di una tale regolamentazione, la competenza a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia sarebbe spettata alla locale Corte d'appello, secondo le regole ordinarie dell'ordinamento. A tale riguardo va osservato che l'art. 6 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), non aveva affatto individuato la competenza delle sezioni specializzate di diritto industriale istituite presso le Corti di appello (nella specie di Milano, competente territorialmente per l'intera Lombardia) per tutti i giudizi di impugnazione già pendenti, inerenti alla materia dei marchi. Pertanto, se fosse ritenuta la illegittimità costituzionale dell'art. 245, secondo comma, questa Corte di Milano dovrebbe abdicare alla propria competenza in favore della Corte d'appello di Brescia, giacché il presente giudizio è iniziato in primo grado con atto di citazione notificato il 12 marzo 2001, dunque secondo le norme precedentemente in vigore.

6) Come ha già rilevato la menzionata ordinanza di questa Corte del 25 gennaio 2007, la questione propone aspetti già evidenziati da vari commentatori al momento dell'emanazione del Codice di diritto industriale, e denunziati (per profili analoghi) dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza 12 aprile 2006 (v. *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale n. 48 del 2006), con cui è stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 134, primo comma del codice di diritto industriale, per contrasto con l'art. 76 Cost.

In proposito — letteralmente riprendendo le argomentazioni della menzionata ordinanza del 25 gennaio 2007 — anche questo Collegio osserva che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha delegato il Governo «per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, art. 15, e "per l'istituzione di sezioni di tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale", art. 16». In esplicita attuazione di tale seconda delega è stato adottato il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con cui, contestualmente all'istituzione delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Milano, è stata ad esse attribuita la competenza anche riguardo ai «territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello (di Milano) e di Brescia» (art. 4, lett. *f*). L'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, Norma transitoria, ha attribuito alla competenza delle istituite sezioni specializzate solo i giudizi instaurati successivamente al 1° luglio 2003, prevedendo espressamente, al comma secondo, che le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 seguissero la regola di competenza «in base alla normativa previgente». Con tale disposizione transitoria è stata data attuazione al principio di delega contenuto nel citato art. 16, comma terzo, che imponeva al Governo di adottare, riguardo al regime transitorio, regole atte a consentire il più efficace avvio delle nuove sezioni, che non dovevano essere gravate, tendenzialmente, da carichi iniziali.

L'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003 non ha suscitato problemi nella giurisprudenza di questa Corte (né risultano in diverso senso provvedimenti di altre Corti): gli appelli proposti avverso sentenze di primo grado emesse in giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 permanevano nella competenze delle sezioni ordinarie e, per quanto qui rileva, secondo la definizione della competenza territoriale derivante dalla normativa previgente (*cfr.* es. la sentenza pronunciata da questa Corte nella causa iscritta al n. 3853/2004 r.g. tra SKA s.p.a., e AZA International s.r.l., nel contraddittorio con il Pubblico Ministero, decisa nella camera di consiglio il 3 novembre 2005). Interpretazione costantemente seguita e informata a principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di lettura di norme transitorie inerenti alla regolamentazione di nuovi regimi processuali e di nuove regole di competenza, in riferimento alla definizione dei concetti di «controversia» e «giudizio» la cui formulazione ha riguardo al giudizio unitariamente considerato e non già alle fasi o ai gradi in cui esso si scandisce (*cfr.* tra le altre: Cassazione civile, sez. III, 7 dicembre 2004, n. 22984; Cassazione civile, sez. II, 10 settembre 2004, n. 18207; Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2004, n. 16347; Cass., SS.UU. n. 23837/2004, n. 7263/2003, n. 11110/1997; con riferimento all'uso dell'espressione «controversia» vd. l'art. 16, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che fissa il criterio direttivo di «istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate»).

7) La situazione è stata espressamente mutata dall'art. 245, secondo comma, del codice della proprietà industriale, che impone che siano devolute alla cognizione delle nuove sezioni specializzate istituite presso la Corte d'appello tutte le controversie in grado di appello «anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore», e dunque anche se si tratta di giudizi introdotti, in primo grado, anteriormente al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 168 del 2003).

Ciò premesso, e rilevato che con l'adozione del d.lgs. n. 168/2003 sembra essersi esaurita la delega attribuita al Governo anche in relazione alla disciplina del regime transitorio, può sospettarsi che la disposizione dell'art. 245, secondo comma, del d.lgs. n. 30/2005 sia disposizione emanata in difetto di delega ed in difformità della disposizione transitoria — l'unica validamente adottata in esecuzione della delega ex art. 16; vd. in particolare il comma terzo: «Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera *a)*, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio» — di cui al citato art. 6 del d.lgs. n. 168/2003. Infatti, affermando che anche i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 sono devoluti, in grado di appello, alla cognizione delle sezioni specializzate della Corte d'appello si determinerebbe, in virtù delle nuove regole di competenza territoriale escludenti la competenza della Corte d'appello di Brescia per le controversie di diritto industriale, una grave alterazione del sistema ordinamentale e processuale anteriormente vigente, e ciò senza che sia individuabile un conferimento di potere delegato al Governo da parte dell'art. 15 della legge n. 273/2002, il cui silenzio nella materia della trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate sembra assumere il significato di una scelta precisa del legislatore delegante (esclusiva della delega in materia processuale), soprattutto se raffrontato con la diversità del contenuto della delega disposta con le disposizioni dell'art. 16, le quali appunto espressamente disciplinano la materia processuale.

8) Questa Corte è ben consapevole che la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata nell'escludere una violazione del limite dell'art. 76 della Costituzione, là dove il Governo, nell'ambito di un'opera di ridefinizione di un settore omogeneo di materia, funzionale allo snellimento delle procedure e del sistema normativo, innovi riguardo a determinati profili anche di natura processuale (cfr. sentenza n. 334 del 2005); e non ignora che «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega» (sentenza n. 481 anno 2005; n. 228 del 2005; n. 308 del 2002; ordinanza n. 248 del 2004), ma nella specie la questione attiene a profili che presentano un'accentuata peculiarità. Infatti, l'intervento del legislatore delegante si è esplicitamente attestato nel conferimento di due distinte deleghe, di cui quella riconducibile all'art. 16 è attinente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, alla disciplina della loro competenza e alla definizione del regime transitorio: delega già attuata ed esauritasi al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 30 del 2005, attuativo della diversa delega contenuta nell'art. 15 concernente unicamente la materia sostanziale — e non processuale — del riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale». Né invero è dato individuare, nei principi espressi da quest'ultima disposizione, una qualche voce che abilitasse il Governo ad introdurre ulteriori e diverse disposizioni modificative dell'assetto processuale previgente (ivi ricomprendendosi quello scaturito dall'esercizio della delega *ex* art. 16, vale

a dire l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003). Così pure non appaiono rinvenibili esigenze sopravvenute di «adeguamento» e «coordinamento» che legittimassero, in ipotesi, l'alterazione delle regole di competenza anche per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003.

9) Osserva ancora questo Collegio — nuovo riferendosi, per la loro pertinenza, alle argomentazioni svolte nell'ordinanza del 25 gennaio 2007 — che neppure sembra possa individuarsi nel testo della legge 29 settembre 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codficazione, una qualche previsione che legittimasse un ampliamento dei poteri tale da riconoscere al Governo la possibilità di interventi in tema di modifica della competenza giurisdizionale. Peculiarità dei profili in considerazione che si rafforza nel considerare che l'intervento contenuto dall'art. 245, secondo comma, non appare in armonia con principi generali dell'ordinamento processuale, che trovano espressione nell'art. 5 c.p.c. La norma ivi prevista stabilisce che la determinazione della competenza del giudice non può essere mutata da leggi emanate successivamente alla proposizione della domanda che ha instaurato il giudizio: una tale disposizione, di per sé, certo, non è di rango costituzionale, ma costituisce utile canone ermeneutico, in sede sistematica, per la definizione dei principi presupposti e sottesi alla legge delega. Principi, come già evidenziato, rispondenti alla disciplina introdotta dal Governo con l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, con il mantenimento della competenza, per i giudizi già instaurati, secondo le regole previgenti: principi poi disattesi con la successiva disposizione del codice di proprietà industriale, rispetto alla quale è proposta la questione di costituzionalità. Per le ragioni svolte, ritiene questo Collegio che la questione di costituzionalità così sollevata d'ufficio sia rilevante e non manifestamente infondata. Deve essere dunque devoluta alla Corte costituzionale la questione della rispondenza ai criteri indicati dall'art. 76 Cost., in relazione alle disposizioni dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della disposizione di cui all'art. 245, secondo comma, del d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, in riferimento alla denunziata carenza di delega per l'introduzione di nuova disciplina inerente alla competenza per i giudizi di appello.

Il giudizio di merito deve essere conseguentemente sospeso.

P. Q. M.

Viste le disposizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alle disposizioni dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della disposizione dell'art. 245, secondo comma, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), nella parte in cui essa prevede che siano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, di cui all'art. 134, terzo comma, dello stesso decreto, tutte le controversie in grado di appello, iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il procedimento di primo grado è iniziato secondo le norme precedentemente in vigore e dunque anteriormente al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore delle disposizioni stabilite con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio di impugnazione.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Milano, addì 15 febbraio 2007

Il presidente: MARESCOTTI

07C1011

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUR-033) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



45-4105000070829

€ 13,00